

Appendice

PROSPETTI

Prospetto 1 – Prospetto finanziario di sintesi: esercizio finanziario 2011

(16 ottobre 2010- 15 ottobre 2011)

Prospetto 2 – Prospetto finanziario di sintesi: anno solare 2011

(1 gennaio- 31 dicembre 2011)

TABELLE

Tab. 1 - FEAGA 2011. Composizione della spesa per macrosettori

Tab. 2 - FEAGA 2011. Ripartizione della spesa per singolo capitolo

Tab. 3 - FEASR 2011. Composizione per misure della spesa totale

Tab. 4-17 – FEASR 2011. Composizione della spesa per misure: dettaglio regionale

Tabella 4 – Regione Abruzzo

Tabella 5 – Regione Friuli Venezia-Giulia

Tabella 6 – Regione Lazio

Tabella 7 – Regione Liguria

Tabella 8 – Regione Marche

Tabella 9 – Regione Umbria

Tabella 10 – Regione Valle d’Aosta

Tabella 11 – Regione Molise

Tabella 12 – Regione Sardegna

Tabella 13 – Regione Calabria

Tabella 14 – Regione Campania

Tabella 15 – Regione Puglia

Tabella 16 – Regione Sicilia

Tabella 17 – Rete rurale nazionale

Tab. 18 - FEAGA 2011. Composizione delle spese connesse al FEAGA

Tab. 19 - FEASR 2011. Composizione delle spese connesse al FEASR

TAVOLE

Tav. 1-8 - Schede analitiche anno 2011: dettaglio per macrosettore merceologico

Tavola 1 – Pagamento unico

Tavola 2 – Zucchero

Tavola 3 – Indigenti

Tavola 4 – Ortofrutta

Tavola 5 – Promozione

Tavola 6 – Olio d'oliva

Tavola 7 – Latte e prodotti lattiero-caseari

Tavola 8 – Vitivinicolo

Tav. 9 - Ammontare delle somme erogate per interventi nazionali: anno 2011

ALTRI ALLEGATI

Allegato 1 - Stato di avanzamento dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013

Capitolo 1. ASPETTI GENERALI

1.1 Il quadro istituzionale di riferimento

La presente relazione contiene, in applicazione dell'art. 4 comma 4 del decreto legislativo n. 165/99, l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati dall'AGEA - nell'espletamento delle proprie attività istituzionali - nell'esercizio finanziario 2011 (16 ottobre 2010 - 15 ottobre 2011), integrati a completamento dell'anno solare (fine 2011) ove disponibili i dati consolidati per tale periodo.

Ciò nel quadro di sviluppo delle attività connesse alla attuale gestione, che si è avviata il 1 febbraio 2011.

1.1.1 Funzioni svolte in diretta applicazione di norme europee

Come è noto l'Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo n. 165/99¹, per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e, nelle more della costituzione degli organismi pagatori regionali, di organismo pagatore.

Ciò nell'ambito del quadro finanziario stabilito dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri - basato sull'erogazione di aiuti, premi e

¹ Decreto legislativo n. 165/99, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; modificato dal decreto legislativo n. 188/00, recante "Disposizioni correttive e integrative del dlsg 165/99" e dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 441/01, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'AGEA, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano".

contributi – e in applicazione della relativa disciplina regolamentare europea (Reg. (CE) n. 885/2006²).

La costituzione dell’Agenzia susseguiva alla fine, per via liquidatoria, dell’AIMA.

L’AGEA rispetto all’AIMA veniva nettamente distinta per i suoi accentuati ed espliciti caratteri di autonomia e indipendenza operativa e gestionale nei confronti di qualsivoglia altro ente e/o autorità. Tale caratteristica istitutiva e costitutiva dell’AGEA, prevista in modo specifico dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999, diveniva norma statutaria portante dell’AGEA.

Nel quadro suddetto, la funzione di “pagatore” costituisce il fulcro delle attività che, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, sono ordinate alla gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la politica agricola comune.

Ad essa è correlato lo svolgimento delle altre due funzioni contemplate dalla legislazione comunitaria, e cioè il “coordinamento” e “la certificazione”.

Più nello specifico, la costituzione dell’organismo di coordinamento è prevista – ai fini della armonizzazione procedurale e di rendicontazione nei confronti della Commissione - nel caso di costituzione di più organismi pagatori.

Parimenti conseguenziale alla funzione di pagamento è il ruolo svolto dall’organismo di certificazione, il cui compito è appunto quello di verificare l’affidabilità delle procedure applicate da parte dell’organismo pagatore e certificarne i conti dichiarati alla Commissione Europea.

² Reg. CE n. 885/06, recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR”.

La gestione degli aiuti, premi e contributi provenienti dall'Unione Europea in favore dell'agricoltura comporta, in particolare, i principali compiti specificati di seguito in dettaglio:

- la gestione dei registri nazionali dei titoli e delle quote di produzione;
- la gestione del registro nazionale dei debiti;
- l'aggiornamento del sistema informativo territoriale, mediante le ortofoto digitali dell'intero territorio nazionale, la fotointerpretazione dell'uso del suolo, i tematismi grafici e alfanumerici connessi;
- i controlli incrociati a livello nazionale di tutte le domande di aiuto presentate agli organismi pagatori;
- l'esecuzione dei controlli tramite fotointerpretazione a video su immagini aeree o satellitari e in loco presso le aziende, a beneficio di tutti gli organismi pagatori;
- la raccolta, istruttoria e il pagamento delle domande di aiuto in qualità di Organismo pagatore;
- la rendicontazione in sede UE delle somme erogate in Italia da tutti gli organismi pagatori.

Quale organismo di intervento, l'Agenzia cura, inoltre, gli ulteriori seguenti compiti:

- le forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall'Unione Europea per aiuti alimentari e cooperazione economica;
- la provvista e l'acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte;
- gli interventi nazionali finalizzati alle forniture di prodotti agroalimentari a paesi terzi;
- gli interventi nazionali sul mercato agricolo e agroalimentare per sostenere comparti in situazioni contingenti di crisi.

1.1.2 Funzioni svolte in attuazione di specifiche designazioni disposte da norme nazionali

L'AGEA svolge, inoltre, ulteriori funzioni – sempre conseguenti l'applicazione di norme europee – in forza di norme nazionali che le hanno attribuito specifici ruoli, qui indicati di seguito:

- Autorità competente, ai sensi del Titolo II, capitolo IV, regolamento (Ce) n. 1782/2003³, per il coordinamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)), che è il sistema dei controlli stabilito dalla riforma della Politica Agricola Comune (articolo 13, comma 4, d.lgs. n. 99/2004⁴);
- Autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dal Reg. (CE) n. 1580/2007 ⁵(articolo 7 legge n. 34/2008⁶);
- Ente responsabile del coordinamento e della gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (articolo 14, comma 9, d.lgs. n. 99/2004);
- Ente responsabile dell'attuazione dei controlli obbligatori ex post, previsti dal Reg. (CE) n. 485/2008⁷ e dall'articolo 1, comma 1048 della legge n. 296/2006⁸.

³ Reg. (CE) n. 1782/2003 recante "norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni di regimi di sostegno a favore degli agricoltori".

⁴ Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

⁵ Reg. (CE) n. 1580/2007, recante "modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli.

⁶ Legge 25 febbraio 2008 n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007".

⁷ Reg. (CE) n. 485/2008, recante "controlli, da parte degli Stati Membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia".

1.1.3 Gli enti strumentali

L'Agenzia esercita le proprie funzioni non solo mediante le proprie strutture operative, ma anche avvalendosi degli enti strumentali controllati (SIN e Agecontrol) e delegando talune funzioni in regime convenzionale.

La SIN s.r.l., società costituita in applicazione della legge 231/2005⁹, è partecipata al 51% dall'AGEA. Dall'inscindibilità tra la costituzione della società e l'esercizio delle funzioni del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), come individuata dalla legge, deriva la natura *ope legis* dell'affidamento delle funzioni attribuite da AGEA alla SIN.

Il patrimonio informativo del SIAN è così articolato:

- 5.000 nodi periferici collegati via internet al sistema informativo centrale;
- 2.000.000 di aziende agricole gestite;
- 3.000 postazioni di lavoro (presso Amministrazioni Pubbliche centrali ed altri comparti dello Stato, Regioni, Province, Centri di Assistenza Agricola);

Si rappresenta, inoltre che, nel corso dell'anno 2011, e più specificatamente, nell'assemblea dei Soci del 25 agosto 2011, è stata deliberata la trasformazione della SIN in Società per azioni, con conseguente modifica dello Statuto sociale.

Analogo principio di affidamento *ope legis* riguarda Agecontrol S.p.a., società di controlli il cui portafoglio azionario è interamente posseduto dall'AGEA.

Tra le strutture dell'Agea e quelle degli enti controllati - da considerare dunque funzionalmente equivalenti alle strutture dell'Agenzia e in specie dell'Organismo

⁸ Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

⁹ Legge 11 novembre 2005, n. 231 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari".

pagatore – è da tempo in corso un processo di integrazione, finalizzato ad accrescere l'efficacia dell'attività istituzionale e l'efficienza gestionale.

A titolo di esempio, si consideri il trasferimento alla SIN delle funzionalità tecniche precedentemente incardinate nell'Agenzia, la costituzione di un Servizio di Internal Audit Integrato (che estende la propria attività anche sulle società controllate) e la costituzione di un Comitato di monitoraggio continuo delle attività svolte, anch'esso integrato con SIN e Agecontrol.

1.2 L'evoluzione dell'assetto istituzionale

Come è noto, in Italia – con il citato decreto legislativo n. 165/99 –, il Legislatore ha inteso prospettare un percorso di decentramento, stabilendo l'istituzione da parte delle Regioni di appositi servizi per le funzioni di organismo pagatore, per il quale l'AGEA – nella veste esclusiva di organismo di coordinamento dei costituendi organismi pagatori – doveva svolgere l'attività di pagamento solo in via transitoria, nelle more del perfezionamento di tale decentramento.

L'assunto della previsione normativa consisteva nella considerazione che elevato potesse essere l'interesse delle Regioni di istituire rapidamente organismi, che avrebbero ricondotto sotto la loro diretta responsabilità la gestione ed il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo, avente come è noto rilevante valenza politico-economica nell'intero territorio nazionale.

1.2.1 Il concreto stato dell'arte del percorso di decentramento

La previsione su cui tale considerazione era fondata è risultata non realistica. Si tenga conto che allo stato – trascorso ormai un decennio dall'entrata in vigore della relativa normativa - a fronte di 3 organismi pagatori nazionali (AGEA, Ente Risi,

SAISA - Agenzia delle dogane), risultano riconosciuti solo 8 organismi pagatori regionali¹⁰. Peraltro, la maggior parte di questi non svolgono tutte le funzioni in materia di gestione di diversi regimi di aiuti comunitari, la cui responsabilità della gestione ed erogazione resta ancora in capo all'O.P. AGEA.

Rimane dunque ancora maggioritario il numero di Regioni (13), che tuttora non operano con un proprio organismo pagatore riconosciuto.

Da ciò è discesa la necessità dell'AGEA di confrontarsi con un (inatteso) atteggiamento "inerziale" delle Regioni e Province autonome, cui – anche a fronte di ripetute segnalazioni e richiami – non è seguita una effettiva e piena inversione di tendenza che desse conto della presa di coscienza della necessità di dare pronta e completa attuazione al processo di regionalizzazione delle funzioni di organismo pagatore.

1.2.2 Fattori esplicativi dello status-quo

In realtà, tale effetto di vischiosità trova ben precisi fattori esplicativi, dati i gravosi oneri che accompagnano - sotto i profili strutturale, organizzativo e finanziario - la costituzione di un organismo pagatore.

Al confronto di benefici che si prospettano spesso, se non del tutto inesistenti, quanto meno di difficile individuazione, oltre che – per loro natura - non suscettibili di misurazione, operano costi fissi la cui incidenza è certa e immediata: costi fissi per allestire la struttura (sede, personale, servizi di contabilità, servizi informatici), costi di formazione di personale, costi amministrativi per la predisposizione delle procedure operative, costi di funzionamento.

¹⁰ ARTEA: Toscana, AGREA: Emilia- Romagna, AVEPA: Veneto, OPLO: Lombardia, ARPEA: Piemonte, APPAG: Trento, OPPAB: Bolzano, ARCEA: Calabria.

In sintesi, come argomentato dalla Corte dei Conti¹¹ si è manifestata l'oggettiva difficoltà – non di rado impossibilità, specie nell'attuale contesto di restrizione finanziaria – a collocare nei bilanci regionali un ulteriore onere connesso alla istituzione ed al funzionamento dell'organismo pagatore regionale. Tutto ciò, per altro, a fronte di un valore aggiunto in termini di prestazioni rese agli agricoltori non chiaramente determinabile, nemmeno sotto il profilo della tempestività, posto che il Sistema integrato di Gestione e Controllo (SIGC) impone, per volere comunitario, la rigida applicazione di una complessa sequenza di verifiche incrociate ad elevato contenuto tecnologico. Verifiche tutte svolte con strumenti informatici massivi – che operano su un piano di interdipendenza tra i diversi organismi pagatori, le diverse misure e addirittura le diverse Amministrazioni.

Pur volendo riconoscere che l'applicazione di un'ipotesi di involuzione rispetto al quadro attuale appare caratterizzata da tempi di attuazione non brevi e da costi di aggiustamento di scala incerta, non può non rilevarsi che i fattori in campo sostengono, ancora ad oggi, una previsione di consenso nettamente orientata a uno scenario di sostanziale staticità.

1.2.3 L'inquadramento e le funzionalità degli "Sportelli AGEA"

Ai benefici in termini di servizio reso all'utente connessi a reali percorsi di decentramento, può tendersi anche mediante una appropriata diffusione territoriale delle informazioni e delle funzioni offerte.

Al fine di assicurare una presenza ancora più capillare sul territorio nazionale, in potenziamento proprio del servizio reso all'utente, l'Agea sta incoraggiando l'istituzione di uffici presso le Amministrazioni regionali, denominati "Sportello di servizio al pubblico Agea": sono già aperti, allo stato, gli sportelli presso le Regioni

¹¹ Relazione speciale n. 2/2009, recante "Gli organismi pagatori in Italia – Stato di attuazione e costo del decentramento".

Friuli Venezia - Giulia e Molise, ma sono anche in corso intese con altre Regioni per l'attivazione di ulteriori sportelli.

L'attivazione degli "Sportelli" avviene mediante la stipula tra l'AGEA e l'Amministrazione regionale interessata di un rapporto convenzionale, con il quale vengono disciplinati i reciproci livelli di responsabilità e definite le procedure tecnico-operative da implementare. La Regione assume, tra i suoi oneri, quelli relativi al personale dedicato alle attività svolte dallo "Sportello", per il quale è però prevista una specifica formazione assicurata, in economia, dall'Agenzia. Altresì sono previsti a carico della Regione gli oneri di sede e delle attrezzature operative.

Presso lo "Sportello" possono essere attivate in primo luogo numerosissime funzioni di consultazione – per l'intero spettro delle misure gestite - , non solo per l'uso dei cosiddetti "utenti istituzionali" (ad es.: altre Amministrazioni, CAA, etc.), ma anche e soprattutto a beneficio dell'utente privato, interessato a conoscere lo stato dell'istruttoria della propria domanda o dei relativi pagamenti.

A tali funzioni si aggiungono ulteriori funzioni e servizi di vera e propria gestione, grazie alle quali è possibile dar corso ad adempimenti amministrativi molteplici e di natura diversa, alcuni dei quali sono di seguito riportati a titolo d'esempio:

- aggiornamento del fascicolo aziendale;
- correzione di anomalie derivanti da incongruenze delle mappe territoriali;
- compilazione e rilascio "on-line" delle domande d'aiuto;
- compilazione e rilascio delle domande di trasferimento dei titoli.

Appare di particolare rilievo evidenziare che, comunque, non solo il richiamato rapporto convenzionale disciplina in dettaglio – con appositi protocolli tecnici – tutte le funzioni trattate, ma soprattutto che è sempre in capo all'Agenzia la competenza e la responsabilità di impartire allo "Sportello" le direttive e gli indirizzi organizzativi e operativi.

Le aspettative ragionevolmente da attribuire all’iniziativa, in base all’evidenza già maturata, sono di semplificazione dei rapporti con il cittadino e istituzionali, ivi compresi quelli con i Centri di Assistenza Agricola.

Nell’attuale quadro di ristrettezza delle finanze pubbliche e dei conseguenti dovuti indirizzi di contenimento della spesa, lo sportello AGEA ha il pregio di non comportare alcun onere aggiuntivo, perché gestito in economia.

Ciò lo rende uno schema replicabile in condizioni di compatibilità finanziaria con gli attuali stringenti vincoli di bilancio, per cui è intenzione dell’Agenzia promuovere lo sviluppo del percorso avviato, mediante l’apertura di “Sportelli AGEA” presso altre Regioni che intendano avvalersi di tale servizio.

Si rappresenta, inoltre, che nel corso dell’anno 2011 è stato sottoscritto tra l’Organismo Pagatore AGEA e la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’accordo per il rinnovo della Convenzione per l’attivazione dello “Sportello di servizio al pubblico AGEA” con durata di ulteriore due anni, a decorrere dal 14 dicembre 2011 fino al 13 dicembre 2013.

1.2.4. La Carta dei Servizi AGEA

L’Agea, come le altre Pubbliche Amministrazioni, è impegnata in un percorso di miglioramento della qualità dei servizi erogati in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia.

Nel panorama delle Pubbliche Amministrazioni italiane, l’Agea si distingue perché opera in un contesto “europeo” regolato da stringenti norme comunitarie che prevedono sistematiche verifiche e “certificazioni” delle attività svolte, inducendo e, di più, rendendo “obbligatorio” già da diversi anni il mantenimento di un elevato livello qualitativo dei servizi erogati.

In questo contesto, l'Agea ha scelto la strada dell'innovazione, del monitoraggio continuo dei servizi erogati e del contatto costante con gli stakeholder ovvero coloro che sono interessati al buon funzionamento e ai risultati dei servizi stessi.

La Carta dei servizi rappresenta quindi un preciso impegno che Agea prende con i propri utenti ovvero le aziende agricole, le imprese agro-industriali e di prima trasformazione, cioè l'impegno di un miglioramento continuo dei servizi erogati grazie alla misurazione oggettiva della qualità ed al feedback innescato nel contatto con gli utenti.

L'Agea adotta la Carta dei servizi nella quale concretamente:

- precisa gli impegni che l'Amministrazione assume nei confronti dei propri utenti, al fine di consentire una valutazione in merito alla qualità e tempestività dei servizi erogati.
- determina gli standard dei servizi erogati, nonchè le procedure di reclamo e/o segnalazioni a tutela delle aspettative degli utenti.

Gli standard di prestazione, ed in generale la Carta, sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

La Carta dei servizi garantisce l'espletamento dei servizi nel rispetto dei principi di:

- Eguaglianza: escludendo qualsiasi distinzione per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. L'eguaglianza deve intendersi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. Agea avvia le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di disabilità.

- Imparzialità: ispirando i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
- Continuità: assicurando l'espletamento dei propri servizi regolarmente e senza interruzioni, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative vigenti.
- Partecipazione: garantendo la partecipazione di ciascun utente al procedimento amministrativo che lo interessa ed assicurando il diritto alla correttezza degli adempimenti nello svolgimento delle attività istituzionali.
- Efficienza ed efficacia: adottando costantemente le iniziative organizzative e gestionali ritenute idonee al fine di una risposta al proprio utente improntata a criteri di efficienza ed efficacia.

Oggi tuttavia, anche alla luce del mutato quadro di riferimento in cui opera la Pubblica Amministrazione, è convinzione dell'Agea che un servizio di qualità debba essere caratterizzato non soltanto dall'osservanza dei principi prima enunciati, ma anche dall'attenzione nei riguardi dell'utente cui esso è rivolto, e quindi dalla capacità di rispondere alle sue aspettative.

Le scelte strategiche, organizzative ed operative adottate dall'Agea negli ultimi anni - in linea con il nuovo orientamento - sono:

- nuovo assetto organizzativo, finalizzato a migliorare il processo decisionale ed i tempi di risposta alla propria utenza in base a criteri di efficienza ed efficacia;
- innovazione tecnologica delle procedure informatiche, per il miglioramento delle prestazioni erogate;
- attività formative a sostegno del cambiamento non solo per la qualificazione e l'aggiornamento dei dipendenti, ma anche per la promozione e diffusione dei nuovi valori aziendali, orientati all'attenzione nei confronti dell'utenza.

Capitolo 2. GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL BILANCIO EUROPEO

2.1 I fondi di spesa gestiti dall'AGEA

Quale Organismo pagatore l'AGEA ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari finanziati dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), ad eccezione di quelli gestiti dalle Regioni che hanno costituito un proprio organismo pagatore (attualmente solo 8).

In sintesi, allo stato l'AGEA esercita le funzioni di organismo pagatore in favore dei produttori operanti nelle seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Essa è poi istituzionalmente tenuta ad assicurare la funzione di pagatore in tutti i casi in cui vengano meno le condizioni per l'esercizio del principio di sussidiarietà da parte delle Regioni.

Si consideri che in prossimità dell'avvio dell'esercizio finanziario 2011, l'organismo pagatore della Regione Calabria (ARCEA) ha ritenuto di chiedere l'intervento dell'Agenzia per le procedure liquidatorie relative al pagamento unico.

L'Agenzia svolge dunque – in via esclusiva - anche un concreto ruolo di stabilizzatore automatico rispetto ai fattori di squilibrio e di instabilità che possono determinarsi nelle realtà operative di tutti gli altri organismi pagatori.

L'Agenzia cura, in ogni caso, tutti gli interventi non suscettibili di decentramento, quali in particolare gli ammassi pubblici, i programmi di aiuto sociale, i programmi di promozione dei prodotti agroalimentari, i programmi di miglioramento qualitativo delle produzioni e tutti gli aiuti nazionali.

2.2 I dati finanziari generali

Dalla lettura dei conti certificati e contabilizzati nel sistema informativo europeo (vedi **Prospetto 1**), risulta che nell'esercizio finanziario di riferimento¹² sono state effettuate complessivamente erogazioni di fondi europei per euro 3.373.078.278,34, di cui euro 2.678.608.515,89 a valere sul fondo FEAGA e il resto (euro 694.469.762,45) sul FEASR.

Si tratta del dato di spesa effettivo, calcolato cioè al netto delle somme imputate in entrata, in conseguenza di azioni recuperatorie.

La Commissione Europea si è già espressa per la liquidazione dei conti 2011 nella prima sessione di bilancio utile, dando evidenza dell'apprezzamento degli sforzi effettuati dall'AGEA per il potenziamento del presidio delle criticità, anche grazie alla implementazione, nel 2010, di un articolato piano di azioni e, nel 2011, di un organico sistema di controllo interno, ai sensi del Reg. CE 885/06 (Allegato I – par.4a) e di una aggiornata analisi e valutazione dei rischi di processo, estesa anche ai processi incardinati nelle società partecipate (SIN e Agecontrol).

Il dato complessivo di spesa sale a poco più di 4 miliardi di euro se integrato con le cosiddette "spese connesse" (fondi nazionali, fondi regionali e aiuti di stato erogati come cofinanziamenti o corrispettivi in applicazione delle norme europee). Al conseguimento di tale differenza positiva – circa 700 milioni di euro – tra le due grandezze di spesa, e cioè quella limitata alla quota UE e quella integrata con le "spese connesse", concorrono sia le spese connesse al FEAGA (con un importo pari a circa 77 milioni di euro) che quelle connesse al FEASR, che di fatto comportano – in tale comparto – quasi un raddoppio della spesa totale (1,3 miliardi di euro) rispetto alla sola quota UE (circa 695 milioni di euro).

¹² Periodo 16 ottobre 2010 – 15 ottobre 2011.